



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 luglio 2010 (22.07)  
(OR. en)**

**11736/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0140 (COD)**

---

**CODEC 646  
EF 70  
ECOFIN 426  
SURE 28  
PE 325**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico  
- Risultati dei lavori del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 5-8 luglio 2010)

---

**I. INTRODUZIONE**

La relatrice Sylvie GOULARD (ALDE/ADLE - FR), ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione contenente 103 emendamenti. A seguito di negoziati con il Consiglio, i gruppi politici ALDE, PPE, S&D e Verts/ALE hanno presentato un ulteriore emendamento (emendamento 104) inteso a sostituire gli emendamenti della commissione.

**II. DISCUSSIONE**

La discussione del 6 luglio 2010, svolta su base congiunta, è riassunta nel documento 11733/10.

### III. VOTAZIONE

Il 7 luglio 2010, il Parlamento ha adottato un emendamento (emendamento 104) alla proposta della Commissione. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per i problemi economici e monetari conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma del regolamento interno del Parlamento<sup>1</sup>.

Il testo dell'emendamento adottato figura nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

<sup>1</sup> L'articolo 57, paragrafo 2 recita:

- "2. Qualora la Commissione comunichi che non intende accettare tutti gli emendamenti del Parlamento, il relatore della commissione competente o, in mancanza, il presidente di tale commissione presentano al Parlamento una proposta formale sull'opportunità di passare o meno alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. Prima di presentare tale proposta il relatore o il presidente della commissione competente possono chiedere al Presidente del Parlamento di sospendere l'esame del punto.

Se il Parlamento decide di aggiornare la votazione, la questione si considera rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

In questo caso tale commissione riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine fissato dal Parlamento e che non può comunque essere superiore a due mesi.

Se la commissione competente non è in grado di rispettare questo termine, si applica la procedura prevista dall'articolo 56, paragrafo 4.

In questa fase sono ricevibili soltanto gli emendamenti presentati dalla commissione competente e volti a raggiungere un compromesso con la Commissione."

## **Vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario e istituzione di un comitato europeo per il rischio sistemico \*\*\*I**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010<sup>1</sup>:

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO\*

alla proposta della Commissione

-----

### **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,  
vista la proposta della Commissione europea,  
visto il parere della Banca centrale europea<sup>2</sup>,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>4</sup>,

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0168/2010).

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in *grassetto corsivo* e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

<sup>2</sup> GU C 270 dell'11.11.2009, pag. 1.

<sup>3</sup> Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>4</sup> Posizione del Parlamento europeo del ... .

considerando quanto segue:

- (1) ***La stabilità finanziaria è un presupposto necessario affinché l'economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita.*** La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita ad evitare l'accumularsi di rischi eccessivi all'interno del sistema finanziario. ***La crisi ha enormi conseguenze per i contribuenti, per molti cittadini dell'Unione ora disoccupati e per molte piccole e medie imprese (PMI). Gli Stati membri non possono permettersi di salvare istituti finanziari, nel caso di una nuova crisi della stessa entità, senza infrangere le regole del patto di stabilità e di crescita.***
- (1 bis) ***Molto prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva già chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'Unione europea, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati (nelle sue risoluzioni rispettivamente del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano di azione<sup>1</sup>, del 25 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea<sup>2</sup>, dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco<sup>3</sup>, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d'investimento privati (private equity)<sup>4</sup>, del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy, futura struttura della vigilanza<sup>5</sup>, del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)<sup>6</sup> e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito<sup>7</sup>).***
- (2) Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di alto livello presieduto da Jacques de Larosière (il “gruppo Larosière”) di formulare raccomandazioni ai fini del rafforzamento delle disposizioni europee di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.
- (3) Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (***relazione Larosière***), il gruppo Larosière ha tra l'altro raccomandato l'istituzione di un organismo a livello ***dell'Unione*** incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario.
- (4) Nella sua comunicazione “Guidare la ripresa in Europa” del 4 marzo 2009 la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni del gruppo Larosière. Nella sua riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell'UE e sull'utilizzo della relazione del gruppo Larosière quale base dei lavori.

---

<sup>1</sup> ***GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.***

<sup>2</sup> ***GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.***

<sup>3</sup> ***GU C 175 E del 10.7.2008, pag. xx.***

<sup>4</sup> ***GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.***

<sup>5</sup> ***GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.***

<sup>6</sup> ***Testi approvati, P6\_TA(2009)0251.***

<sup>7</sup> ***Testi approvati, P6\_TA(2009)0279.***

(5) Nella sua comunicazione “Vigilanza finanziaria europea” del 27 maggio 2009 la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello **dell’Unione**, che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l’intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE “debba fornire al CERS supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l’altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali”. ***Il sostegno fornito dalla BCE al CERS e i compiti conferiti e assegnati a quest’ultimo dovrebbero lasciare impregiudicato il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento delle proprie funzioni conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).***

***(5 bis) Data l’integrazione dei mercati finanziari internazionali, si rende necessario un forte impegno da parte dell’Unione a livello globale. Il CERS dovrebbe ricorrere all’esperienza di un comitato scientifico ad alto livello e assumersi tutte le responsabilità globali necessarie per assicurare che la voce dell’Unione si faccia sentire in questioni riguardanti la stabilità finanziaria, segnatamente in stretta cooperazione con il Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e tutti i partner del gruppo dei venti (G20).***

***(5 ter) Il CERS dovrebbe contribuire tra l’altro ad attuare le raccomandazioni rivolte al G20 dal FMI, dal FSB e dalla Banca dei regolamenti internazionali, contenute nella considerazione iniziale della loro relazione sull’orientamento per valutare l’importanza sistemica degli istituti finanziari, dei mercati e degli strumenti, pubblicata nell’ottobre 2009, secondo la quale il rischio sistemico deve essere dinamico per prendere in considerazione l’evoluzione del settore finanziario e dell’economia globale. Il rischio sistemico può essere considerato un rischio di perturbazione dei servizi finanziari, il quale è causato da un indebolimento dell’insieme o di parti del sistema finanziario ed è potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per l’economia reale.***

***(5 quater) La relazione sull’orientamento per valutare l’importanza sistemica degli istituti finanziari afferma altresì che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell’ambiente economico. Essa sarà anche essere condizionata dall’infrastruttura finanziaria e dalle disposizioni in materia di gestione delle crisi, nonché dalla capacità di far fronte a fallimenti quando si producono. Gli istituti possono essere sistemicamente importanti per i sistemi finanziari e le economie locali, nazionali o internazionali. I criteri fondamentali per contribuire a identificare l’importanza sistemica di mercati e istituti sono la dimensione (il volume dei servizi finanziari forniti dalla singola componente del sistema finanziario), la sostituibilità (la misura in cui altre componenti del sistema possono fornire gli stessi servizi in caso di guasto) e l’interconnettività (collegamenti con altre componenti del sistema). Una valutazione basata su questi tre criteri dovrebbe essere completata da un riferimento alle vulnerabilità finanziarie e alla capacità del quadro istituzionale di affrontare fallimenti finanziari.***

***(5 quinquies) Il compito del CERS dovrebbe essere quello di monitorare e di valutare in tempi normali il rischio sistemico al fine di mitigare l’esposizione del sistema al rischio di rotture delle componenti sistemiche e di aumentare la resilienza ai traumi del sistema finanziario. A tal riguardo il CERS dovrebbe assicurare stabilità finanziaria e mitigare le ripercussioni***

*negative sul mercato interno e l'economia reale. Al fine di realizzare i propri obiettivi, il CERS dovrebbe analizzare tutte le informazioni pertinenti, in particolare la legislazione pertinente con impatto potenziale sulla stabilità finanziaria, quale la contabilità, il fallimento e le regole di salvataggio.*

*(6) Un funzionamento corretto dei sistemi finanziari nell'Unione e a livello mondiale e l'attenuazione delle minacce ai medesimi richiedono una maggiore coerenza tra microvigilanza e macrovigilanza. Come si legge nel rapporto Turner concernente una risposta normativa alla crisi bancaria mondiale (Turner review, "A regulatory response to the global banking crisis", del marzo 2009), disposizioni più rigorose richiedono maggiori poteri a livello nazionale, il che comporta un mercato unico meno aperto oppure un livello più elevato di integrazione europea. Dato il ruolo di un solido sistema finanziario in termini di contributo alla competitività e alla crescita nell'Unione e di impatto sull'economia reale, le istituzioni dell'Unione, come raccomandato nella relazione Larosière, hanno optato per un livello più elevato di integrazione europea.*

*(6 bis) Questo sistema di macrovigilanza di nuova concezione richiede una leadership credibile e di alto profilo. Pertanto, dati il suo ruolo chiave e la sua credibilità internazionale e interna e nello spirito della relazione Larosière, il Presidente della BCE dovrebbe presiedere il CERS. Inoltre, i requisiti di rendicontazione dovrebbero essere rafforzati e la composizione degli organismi del CERS dovrebbe essere ampliata in modo da comprendere un'ampia gamma di competenze, esperienze e pareri.*

*(6ter) La relazione Larosière afferma inoltre che la vigilanza macroprudenziale non ha senso se non riesce a incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello, mentre la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello.*

*(6 quater) È opportuno istituire un sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), che riunisca gli attori impegnati nella vigilanza finanziaria a livello tanto nazionale quanto di Unione e che funga da rete. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti aderenti all'ESFS sarebbero tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, assicurando in particolare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili. A livello dell'Unione, la rete dovrebbe comprendere il CERS e tre autorità di microvigilanza: l'Autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n. .../2010, l'Autorità europea di vigilanza per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (UE) n. .../2010, e l'Autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (UE) n. .../2010.*

*(7 bis) Il CERS dovrebbe essere composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo, da un segretariato e da un comitato scientifico consultivo.*

*(8) Laddove necessario, il CERS dovrà emettere e rendere pubbliche segnalazioni e formulare raccomandazioni di natura generale riguardo all'intera Unione, a singoli Stati membri o gruppi di Stati membri, che contengano un termine per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Laddove tali segnalazioni o raccomandazioni siano indirizzate a singoli Stati membri, o a un gruppo di essi, il CERS ha la possibilità di proporre misure di sostegno adeguate. Se del caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta del CERS, di un'Autorità, del Parlamento europeo o del Consiglio, può adottare una decisione destinata a un'Autorità*

*constatando l'esistenza di una situazione di emergenza.*

**(8 bis)** *È opportuno che il CERS decida se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, prendendo in considerazione il fatto che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni.*

**(8 ter)** *Il CERS dovrebbe elaborare un codice cromatico onde consentire alle parti interessate di valutare meglio la natura del rischio.*

(9) Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovranno essere trasmesse attraverso *il Parlamento europeo*, il Consiglio, *la Commissione*, i *destinatari* e, se necessario, attraverso *le ESA*.

(10) Sulla base di relazioni ricevute dai destinatari delle sue raccomandazioni, il CERS dovrà inoltre verificarne l'osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovranno fornire adeguate giustificazioni *per qualunque insuccesso nel dare seguito alle raccomandazioni del CERS* (il meccanismo "agisci o spiega"), *in particolare nei confronti del Parlamento europeo. Il CERS dovrebbe essere in grado di ricorrere al Parlamento europeo e al Consiglio nel caso in cui non sia soddisfatto della risposta dei destinatari alle raccomandazioni.*

(12) È opportuno che il CERS presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo almeno una volta l'anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse.

(13) A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, le banche centrali nazionali e la BCE dovranno svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori del CERS è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l'evoluzione del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle autorità europee di vigilanza dovranno essere membri aventi diritto di voto. *In uno spirito di apertura, dovrebbero essere membri del consiglio generale sei persone indipendenti, che non siano membri di un'autorità europea di vigilanza, che siano scelte in base alla loro competenza generale, al loro impegno nei confronti dell'Unione e alle loro diverse esperienze in campo accademico o nel settore privato, in particolare nell'ambito di PMI o di associazioni sindacali o in qualità di fornitori o consumatori di servizi finanziari, e che offrano tutte le garanzie in termini di indipendenza e riservatezza. Un rappresentante delle competenti autorità nazionali di ogni Stato membro dovrebbe partecipare alle riunioni del consiglio generale senza diritto di voto.*

(14) La partecipazione di un membro della Commissione contribuirà a creare un legame con la vigilanza macroeconomica e finanziaria *dell'Unione*, mentre la presenza del presidente del Comitato economico e finanziario rifletterà il ruolo svolto dai ministri delle finanze nella salvaguardia della stabilità finanziaria.

**(14 bis)** *Poiché banche e istituti finanziari di paesi terzi membri dello Spazio economico europeo o dell'Associazione europea di libero scambio possono operare all'interno dell'Unione, dovrebbe essere possibile invitare un rappresentante di alto livello di ciascuno di questi paesi a partecipare alle riunioni del consiglio generale, previa autorizzazione del paese d'origine.*

- (15) È indispensabile che i membri del CERS svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano unicamente in considerazione la stabilità finanziaria dell'Unione europea nel suo insieme. ***Nel caso in cui non si possa pervenire a un consenso***, il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno al CERS non dovrà essere ponderato e in linea di massima le decisioni dovranno essere prese a maggioranza semplice.
- (16) L'interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un'ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. ***Questi rischi sistemici comprendono i rischi di turbativa dei servizi finanziari causati da una compromissione significativa di tutte le parti o di parti del sistema finanziario dell'Unione che potenzialmente possono avere serie conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale. Qualsiasi tipo di istituto finanziario e intermediario, mercato, infrastruttura e strumento può essere sistemicamente importante.*** Il CERS dovrà pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali dati.
- (17) Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione delle evoluzioni del sistema finanziario. Laddove necessario, Il CERS dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato (rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori, gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa ***dell'Unione***, ecc.) dando loro un'equa possibilità di esprimere le loro osservazioni. ***Inoltre, dato che non vi è alcuna definizione rigida di rischio sistemico e che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell'ambiente economico, il CERS dovrebbe assicurare che il suo organico e i suoi consulenti dispongano di un'ampia gamma di esperienze e competenze.***
- █
- (19) La creazione del CERS dovrebbe direttamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale ***dell'Unione*** del sistema finanziario costituisce parte integrante delle nuove disposizioni generali in materia di vigilanza all'interno ***dell'Unione***, dal momento che l'aspetto macroprudenziale è strettamente legato ai compiti di vigilanza microprudenziale affidati alle autorità europee di vigilanza. Tutte le parti interessate avranno la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie transfrontaliere solo se si adotteranno disposizioni che riconoscano adeguatamente l'interdipendenza tra i rischi microprudenziali e macroprudenziali. L'CERS dovrà monitorare e valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme. Affrontando tali rischi, il CERS contribuirebbe direttamente a una struttura di vigilanza ***dell'Unione*** integrata, necessaria per promuovere l'adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti da parte degli Stati membri, evitando così divergenze di approccio e migliorando il funzionamento del mercato interno.
- (20) Poiché l'integrazione dei mercati finanziari europei non permette agli Stati membri di condurre in maniera sufficiente una vigilanza macroprudenziale efficace del sistema finanziario ***dell'Unione***, ***l'Unione*** può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
- (20 bis) Come suggerito nella relazione de Larosière, è necessario un approccio graduale ed è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio effettuino entro il \*... un esame***

*completo del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), del CERS e delle autorità europee di vigilanza\*;*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1



*1. È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), in prosieguo "CERS" con sede a Francoforte.*

*1 bis. Il CERS forma parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), la cui funzione è quella di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell'Unione.*

*1 ter. Fanno parte dell'ESFS:*

- a) il CERS;*
- b) l'Autorità di vigilanza europea (valori e mercati), istituita con regolamento (UE) n. ..../2010 [ESMA];*
- c) l'Autorità di vigilanza europea - Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA];*
- d) l'Autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n. ..../2010 [EBA];*
- e) l'Autorità europea di vigilanza (comitato congiunto), previsto dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. .../2010[EBA], del regolamento n. .../2010 [ESMA] e del regolamento n. .../2010 [EIOPA];*
- f) le autorità negli Stati membri specificate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA], all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA];*
- g) la Commissione europea, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9 del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA];*

*Le autorità europee di vigilanza di cui alle lettere (b), (c) e (d) hanno sede a Francoforte.*

*Esse possono avere rappresentanze nei centri finanziari più importanti dell'Unione europea.*

*1 quater. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del*

---

*\* GU inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

*trattato sull'Unione europea, le parti aderenti all'ESFS sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili.*

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "istituto finanziario" qualsiasi impresa *coperta dalla legislazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA], e qualsiasi altra impresa o entità operante nell'Unione le cui attività finanziarie possano presentare un rischio sistemico, anche quando non abbiano una relazione diretta con il pubblico in generale;*

b) "sistema finanziario" significa tutti gli istituti finanziari, i mercati, *i prodotti* e le infrastrutture di mercato;

*b bis) "rischio sistemico" un rischio di perturbazione nel sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema.*

## Articolo 3

### Finalità, obiettivi e compiti

1. Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno *all'Unione* al fine di *contribuire a* prevenire o attenuare i rischi sistemici *alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni* al sistema finanziario, *tenendo conto dell'evoluzione macroeconomica*, in modo da evitare *periodi di turbolenza finanziaria diffusa* e partecipare al corretto funzionamento del mercato interno *nonché* garantire *pertanto* che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

2. Ai fini del paragrafo 1, il CERS è incaricato di quanto segue:

a) definire, e/o raccogliere, se del caso, nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti, *inclusa la legislazione avente un potenziale impatto sulla stabilità finanziaria, come le norme in materia di contabilità, riorganizzazione e liquidazione*, per *gli obiettivi* di cui al paragrafo 1;

b) identificare e classificare *i* rischi *sistemici* in base ad un ordine di priorità;

c) emettere segnalazioni qualora i rischi *sistemici* siano considerati significativi, *e, ove opportuno, renderle pubbliche;*

d) raccomandare l'adozione di misure correttive *in risposta ai rischi identificati e, laddove appropriato, renderle pubbliche;*

*d bis) emettere una segnalazione confidenziale destinata alla Commissione quando il CERS ritenga che può verificarsi una situazione d'emergenza quale definita all'articolo 10 del regolamento (UE) n. .../... [ESMA], del regolamento (UE) n. .../...[EIOPA] e del regolamento (UE) n. .../... [EBA]. Il CERS fornisce un'analisi della situazione in modo*

*che la Commissione possa stabilire la necessità di adottare una decisione destinata alle autorità europee di vigilanza che constati l'esistenza di una situazione di emergenza.*

- e) monitorare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;
- f) collaborare strettamente con **tutte le altre parti dell'ESFS** e, laddove opportuno, fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; **in particolare il CERS, in collaborazione con le autorità di vigilanza europee, sviluppa un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per assegnare un rating di vigilanza agli istituti transfrontalieri che potenzialmente potrebbero comportare un rischio sistemico.**

*Tale rating verrà regolarmente riesaminato, dando riscontro alle sostanziali modifiche del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituirà un elemento fondamentale nella decisione di controllare o intervenire direttamente in un istituto in difficoltà;*

*f bis) partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto;*

- g) coordinarsi con le istituzioni finanziarie, in particolare con il Fondo monetario internazionale e con il Financial Stability Board, nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;
- h) svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione **dell'Unione**.

## CAPO II

### ORGANIZZAZIONE

#### Articolo 4

##### Struttura

1. Il CERS è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo, da un segretariato **e da un comitato scientifico consultivo**.
2. Il consiglio generale prende le decisioni necessarie a garantire l'assolvimento dei compiti affidati al CERS.
3. Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale **preparando** le riunioni del consiglio generale, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l'andamento dei lavori in corso in seno al CERS.
4. **Il segretariato è responsabile della gestione corrente del CERS e delle questioni attinenti al personale.** In conformità con il regolamento (UE) n. .../2010[CERS] del Consiglio esso, sotto la direzione del presidente del consiglio generale, fornisce al CERS assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica **di elevata qualità. Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle autorità europee di vigilanza, delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza nazionali<sup>1</sup>.**
5. Il comitato **scientifico** consultivo di cui all'articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza al CERS su questioni che rientrano nelle competenze di quest'ultimo.

---

<sup>1</sup> GU L, pag.

## Articolo 5

### Presidenza

1. Il presidente ■ del CERS è *il presidente* della BCE.

*1 bis. Il primo vicepresidente è eletto dai membri del consiglio generale della BCE per un mandato di cinque anni tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri, tanto di quelli appartenenti alla zona euro, quanto di quelli che non ne fanno parte. Il suo mandato è rinnovabile.*

*1 ter. Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto designato conformemente all'articolo XX del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA];*

*1 quater. Il presidente e il primo vicepresidente illustrano al Parlamento europeo, durante un'audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.*

2. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.

3. Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, *i vicepresidenti, in ordine gerarchico, assicurano* la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.

4. Qualora il mandato dei membri del consiglio generale della BCE eletti *primi* vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il *primo* vicepresidente non *sia* più in grado di assolvere ai *suoi* compiti, in conformità con il *paragrafo 1 bis* si procede all'elezione di un nuovo *primo* vicepresidente.

5. Il presidente rappresenta il CERS all'esterno.

## Articolo 6

### Consiglio generale

1. I membri del consiglio generale aventi diritto di voto sono:

- a) il presidente e il vicepresidente della BCE;
- b) i governatori delle banche centrali nazionali;
- c) un membro della Commissione europea;
- d) il presidente dell'Autorità bancaria europea;
- e) il presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;
- f) il presidente dell'Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari.

*f bis) sei persone indipendenti nominate dai membri del consiglio generale con diritto di voto su proposta del comitato congiunto; i candidati non devono essere membri delle autorità europee di vigilanza e sono selezionati in base alla loro competenza generale e in funzione*

*del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese e nelle organizzazioni sindacali o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari; all'atto della nomina, il comitato congiunto indica le persone designate anche come membri del comitato direttivo; nell'assolvere alle proprie funzioni le persone nominate non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o altra istituzione, organo, ufficio, ente o soggetto privato; esse si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.*

2. I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:
  - a) un rappresentante di alto livello per Stato membro delle competenti autorità nazionali di vigilanza, *conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;*
  - b) il presidente del Comitato economico e finanziario.
3. *Per quanto riguarda la rappresentanza delle* autorità nazionali di vigilanza **■**, *i rispettivi rappresentanti di alto livello ruotano a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di vigilanza non abbiano concordato su un rappresentante comune.*
4. Il consiglio generale adotta il regolamento interno del CERS.

#### Articolo 7

##### Imparzialità

1. Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri di quest'ultimo eseguono i loro compiti in tutta imparzialità *e soltanto nell'interesse dell'Unione europea in generale. Non chiedono né accettano* istruzioni da Stati membri, *istituzioni comunitarie o altri organismi pubblici o privati.*

***1 bis. I membri del consiglio generale che sono anche membri del consiglio generale della BCE agiscono in piena autonomia nello svolgimento delle loro funzioni.***

2. *Né* gli Stati membri, *né le istituzioni dell'Unione europea né altri organi pubblici o privati* cercano di influenzare i membri del CERS nell'esecuzione dei loro compiti.

#### Articolo 8

##### Segreto professionale

1. I membri del consiglio generale del CERS e il personale che lavora, o ha lavorato per quest'ultimo (compreso il relativo personale delle banche centrali, del comitato *scientifico* consultivo, delle autorità europee di vigilanza e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri), sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto d'ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

2. Le informazioni ricevute dai membri del CERS possono essere usate unicamente nel corso dell'esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 3, paragrafo 2.

3. Fatti salvi l'articolo 16 e i casi penalmente rilevanti, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano

individuare i singoli istituti finanziari.

4. Il CERS concorda *e mette in atto, insieme alle* autorità europee di vigilanza, le procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.

## Articolo 9

### Riunioni del consiglio generale

1. Almeno quattro volte l'anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del suo presidente. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del consiglio generale o su richiesta di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto.

2. Ogni membro presenza personalmente le sedute del consiglio generale e non può farsi rappresentare.

3. In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di tempo prolungato può nominare un sostituto. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità con le norme in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti vigenti in seno all'istituto interessato.

*3bis. Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di istituzioni internazionali che svolgono altre attività collegate.*

*3ter. Se del caso, e su una base ad hoc, un rappresentante di alto livello di un paese terzo, in particolare di un membro dello Spazio economico europeo o dell'Associazione europea di libero scambio, può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio generale, a seconda della questione in discussione.*

4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza.

## Articolo 10

### Modalità di voto in seno al consiglio generale

1. Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.

2. *Fatte salve le procedure di voto di cui all'articolo 18, paragrafo 1*, il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3. Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni *con un quorum pari a un terzo. Il regolamento interno stabilisce gli opportuni tempi di notifica per la convocazione di una riunione straordinaria.*

*3 bis. In deroga al paragrafo 2, è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti per emettere una segnalazione o una raccomandazione pubblica.*

## Articolo 11

## Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto da:

- a) il presidente del CERS;
- b) il *primo* vicepresidente del CERS;

***b bis) il vicepresidente della BCE;***

- c) altri *quattro* membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE, *tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata degli Stati membri della zona euro e di quelli che non ne fanno parte. Questi sono* eletti per un periodo di *tre* anni da e tra i membri del consiglio generale che sono anche membri del consiglio generale della BCE;
- d) un membro della Commissione europea;
- e) il presidente dell'Autorità europea *di vigilanza (per il settore bancario)*;
- f) il presidente dell'Autorità europea *di vigilanza (per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali)*;
- g) il presidente dell'Autorità europea *di vigilanza (per i valori e i mercati mobiliari)*;

***h bis) tre delle sei personalità indipendenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f bis.***

In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo, il consiglio generale procede all'elezione di un nuovo membro.

2. Il comitato direttivo si riunisce in seduta su convocazione del suo presidente almeno quattro volte l'anno, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente può anche convocare riunioni ad hoc.

## Articolo 12

### Comitato *scientifico* consultivo

1. Il comitato *scientifico* consultivo è composto da:

- a) *nove esperti di riconosciuta competenza e sicura indipendenza proposti dal comitato direttivo, che rappresentano un ampio ventaglio di esperienze e competenze, e il cui mandato di quattro anni, rinnovabile, è confermato dal consiglio generale; nell'assolvere alle proprie funzioni le persone nominate non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o altra istituzione, organo, ufficio, ente o soggetto privato; essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti;*

- c) un rappresentante dell'Autorità europea *di vigilanza (per il settore bancario)*;

- d) un rappresentante dell'autorità europea *di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle*

- pensioni aziendali o professionali;
- e) un rappresentante dell'autorità europea **di vigilanza** per i valori e i mercati mobiliari;
  - f) due rappresentanti della Commissione;
  - g) un rappresentante del Comitato economico e finanziario.

2. Il presidente del comitato **scientifico** consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del suo presidente.

3. Su richiesta del presidente del consiglio generale il comitato esegue i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

4. Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato **scientifico** consultivo e il capo del segretariato partecipa alle riunioni.

**4 bis. Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli attori del mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo conto delle esigenze di riservatezza.**

**4 ter. Il comitato scientifico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari, in particolare strumenti analitici e informatici, per eseguire con successo i propri compiti.**

#### Articolo 13

##### Altre fonti di consulenza

Nell'esecuzione dei propri compiti il CERS si avvale, laddove opportuno, **delle opinioni** delle competenti parti interessate del settore privato **o pubblico, in particolare, ma non esclusivamente, dei membri delle autorità europee di vigilanza.**

#### Articolo 14

##### Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>1</sup>, si applica ai documenti detenuti dal CERS.**

2. Il consiglio generale adotta le modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le decisioni adottate dal CERS a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore europeo o essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste, rispettivamente, agli **articoli 228 e 263 TFUE.**

#### CAPO III

---

<sup>1</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

## COMPITI

### Articolo 15

#### Raccolta e scambio di informazioni

1. Il CERS fornisce alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
2. Le autorità europee di vigilanza, **il SEBC, la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali** collaborano strettamente con il CERS e, in conformità con la legislazione **dell'Unione europea**, forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. **Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. .../... [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA]**, il CERS può chiedere informazioni alle autorità europee di vigilanza, **di regola** in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari. ■

**3 bis. Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo, il CERS si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo che dal SEBC.**

**3 ter. Nel caso in cui dette autorità non disponessero dei dati richiesti o non dovessero metterli a disposizione a tempo debito, il CERS può richiederli al SEBC, alle autorità nazionali di vigilanza o alle autorità statistiche nazionali. Qualora le suddette autorità non disponessero dei dati, il CERS può richiederli allo Stato membro interessato.**

**3 quater. Se l'CERS chiede dati non in forma sommaria o aggregata, la richiesta motivata indica perché i dati sui rispettivi singoli istituti finanziari siano ritenuti di importanza sistemica e necessari, alla luce della congiuntura di mercato.**

■

5. Prima di **ciascuna richiesta di informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata**, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia **garantito che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l'autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all'autorità europea di vigilanza competente, il destinatario della richiesta trasmette i dati in questione al CERS purché il destinatario abbia accesso legale ai dati pertinenti.**

### Articolo 16

#### Segnalazioni e raccomandazioni

1. In caso di individuazione di rischi significativi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il CERS effettua segnalazioni e, laddove opportuno, raccomanda l'adozione di misure correttive, **comprese, ove lo ritenga necessario, iniziative legislative.**
2. Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dal CERS in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all'intera **Unione** o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o

nazionali di vigilanza. ***In caso d'invio di segnalazioni o raccomandazioni ad una o più autorità di vigilanza, lo Stato membro interessato ne è tenuto al corrente.*** Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa ***dell'Unione*** pertinente.

3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse ***al Parlamento europeo***, al Consiglio, ***alla Commissione, ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, quando sono*** indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, sono altresì trasmesse alle autorità europee di vigilanza.

4. ***Al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi all'interno dell' economia europea e di classificare tali rischi in ordine di priorità, il CERS elabora, in collaborazione con l'ESFS, un sistema basato su un codice cromatico corrispondente a situazioni con diversi livelli di rischio.***

***Una volta definiti i criteri di detta classificazione, le segnalazioni e raccomandazioni emesse dal CERS indicheranno, in modo puntuale e ove opportuno, a quale categoria appartiene il rischio.***

#### ***Articolo 16 bis***

##### ***Intervento in situazioni di emergenza***

***Qualora individui un rischio che potrebbe mettere gravemente in pericolo il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità della totalità o di parte del sistema finanziario dell'Unione, il CERS dovrebbe emettere una segnalazione di emergenza.***

***La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta del CERS, di un'Autorità del Parlamento europeo o del Consiglio, adottare una decisione destinata all'Autorità constatando l'esistenza di una situazione d'urgenza. La Commissione riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese e dichiara la cessazione della situazione di emergenza, non appena opportuno.***

***Se la Commissione constata l'esistenza di una situazione di emergenza, ne informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.***

#### **Articolo 17**

##### **Seguito dato alle raccomandazioni del CERS**

1. Qualora una raccomandazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga indirizzata ad uno o più Stati membri o ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano al CERS i provvedimenti adottati per dar seguito alle raccomandazioni oppure forniscono spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne sono informati ***il Parlamento europeo***, il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza.

2. Qualora il CERS fosse del parere che ***il destinatario di una delle sue raccomandazioni ha ommesso di seguire o ha seguito in modo inadeguato tale raccomandazione, e che il destinatario non ha giustificato tale omissione***, il CERS ne informa ***il Parlamento europeo***, il Consiglio, ***la Commissione*** e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate.

***2 bis. Qualora il CERS abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo 2, il Parlamento europeo può invitare un destinatario a uno scambio di opinioni con la sua commissione competente. Tale scambio di opinioni, in presenza del CERS, è in particolare pertinente quando le decisioni nazionali abbiano conseguenze su uno o più Stati membri (effetto domino).***

## Articolo 18

### Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche

1. Il consiglio generale del CERS decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti perché una segnalazione o una raccomandazione sia resa pubblica. ***In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, il quorum di due terzi è sempre d'applicazione per le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.***

2. Laddove il consiglio generale del CERS decidesse di rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione ne informerà in anticipo il destinatario/i destinatari.

***2 bis. I destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni emesse dal CERS dovrebbero avere il diritto di rendere pubbliche le loro opinioni e motivazioni in risposta alla segnalazione e alla raccomandazione pubblicate dal CERS.***

3. Qualora il consiglio generale del CERS decidesse di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il destinatario e, laddove opportuno, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza. ■

***3 bis. Tutti i dati su cui il consiglio generale del CERS basa la propria analisi prima di emettere una segnalazione o una raccomandazione sono resi pubblici in forma adeguatamente anonima. In caso di segnalazioni riservate, le informazioni sono rese disponibili entro un adeguato lasso di tempo, da definirsi nel regolamento del CERS.***

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 19

### Obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni

1. Almeno una volta l'anno, ***ma più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS è invitato ad un'audizione annuale dinanzi al Parlamento europeo in occasione della pubblicazione annuale della relazione del CERS*** al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Tali audizioni sono effettuate in un diverso contesto rispetto a quello del dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il Presidente della BCE.***

***1 bis. Le relazioni di cui al presente articolo contengono le informazioni che, conformemente all'articolo 18, il Consiglio generale del CERS decide di rendere pubbliche. Tali relazioni sono rese pubbliche.***

2. Su invito ***del Parlamento europeo***, del Consiglio o della Commissione il CERS esamina altresì questioni specifiche.

***2 bis. Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del CERS e agli altri membri del comitato direttivo di partecipare ad un'audizione delle commissioni competenti del Parlamento europeo.***

## Articolo 20

### Clausola di riesame

**Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano, entro ...\***, il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione e, dopo aver ricevuto il parere della BCE, **determinano se gli obiettivi e l'organizzazione del CERS necessitano di modifiche.**

**La relazione valuta, in particolare:**

- a) se sia opportuno semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS, al fine di accrescere la coerenza tra i livelli macro e micro nonché tra le autorità di vigilanza europee;**
- b) se sia opportuno accrescere i poteri di regolamentazione delle autorità di vigilanza europee;**
- c) se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con gli sviluppi globali del settore;**
- d) se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello;**
- e) se la responsabilità e la trasparenza in riferimento agli obblighi di pubblicazione risultano adeguate.**

## Articolo 21

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

\_\_\_\_\_

---

\* **GU: inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**